



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Ordinanza**      000/97

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 22 giugno 2019 hanno colpito i territori delle province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTI** gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 22 giugno 2019 nei territori colpiti delle province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia e con la quale sono stati stanziati euro 3.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020 con la quale sono state integrate di euro 2.750.821,77 le risorse stanziare con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 22 giugno 2019 nei territori colpiti delle province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con la quale sono state integrate di euro 3.695.102,58 le risorse stanziare con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 per gli interventi di cui alla





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 settembre 2019, n. 605 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia";

**VISTA** la nota del 6 agosto 2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

**RITENUTO**, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Emilia Romagna;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**DISPONE**

## **ARTICOLO 1**

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605 del 2 settembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605/2019, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 605/2019, che viene al medesimo intestata fino al 6 agosto 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati ovvero a nuovi interventi connessi agli eventi in trattazione proposti all'approvazione del Dipartimento della protezione civile ai sensi dei commi 6 e 7, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui al comma 2, da sottoporre alla





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, previamente sottoposti all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile la realizzazione di ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna e con nesso di causalità con gli eventi citati in premessa, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 SET. 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio

